



Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 - NAPOLI

Prot. 2994

Napoli, 18/06/2018

AVVISO

SI INFORMANO GLI ISCRITTI CHE DAL 1° GIUGNO U.S. E' ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DISCIPLINARE LOCALE.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEGLI ISCRITTI, IN PARTICOLARE, SULL'ART. 26 CHE QUI DI SEGUITO SI RIPORTA FINO AL COMMA 3, PER EVIDENZIARE I COMPORTAMENTI DISCIPLINARMENTE RILEVANTI.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Bonaria Aufunno

Art. 26 - Violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell'Ordine professionale

1. Fatte salve ulteriori e successive prescrizioni normative e regolamentari, sono considerati comportamenti disciplinarmente rilevanti:
 - a. il mancato versamento del contributo associativo all'Albo previsto dalla legge, anche ai sensi del Titolo VII del Codice Deontologico;
 - b. il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 54 del Codice Deontologico;
 - c. la mancata attivazione del proprio account personale sul database nazionale per la gestione della formazione continua;
 - d. il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012;
 - e. Il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 16, comma 7 della Legge 2/2009 e di darne comunicazione al Consiglio Regionale dell'Ordine di appartenenza per gli adempimenti di legge;
 - f. La mancata richiesta di trasferimento ad altro Ordine Regionale qualora la residenza anagrafica e il domicilio professionale siano entrambe trasferiti in altra Regione.
2. Qualora l'iscritto non adempia agli obblighi di cui alle lettere a, c, d ed e del comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine provvede a trasmettere diffida ad adempiere; decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida senza che l'iscritto abbia fornito adeguate giustificazioni, trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina per gli atti di competenza.
3. Il pagamento tardivo del contributo associativo dovuto non comporta automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare o la revoca della sanzione disciplinare eventualmente già comminata, ma è valutato dal Collegio, secondo le previsioni dell'art. 13 comma 2.